



Zurich
IdeaValore
RENDITA

Zurich IDEA VALORE **RENDITA**
Contratto di assicurazione sulla vita
Rendita vitalizia immediata o differita

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione interna separata Fondo ZED 2000
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione



ZURICH

scheda sintetica

contratto di assicurazione sulla vita

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione
Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
- Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Idea Valore rendita".

1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi

1.d) Durata

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative ed è quindi pari, a

partire dalla data di decorrenza del contratto, all'intera vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la facoltà di esercizio del diritto di riscatto esclusivamente nel periodo di differimento e fin dal primo anno di durata contrattuale.

1.e) Pagamento del premio

Il contratto prevede il versamento del premio in un'unica soluzione. Il premio unico non potrà risultare inferiore a 2.500,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

Idea Valore rendita è un'assicurazione di rendita che permette di ottenere, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, una rendita annua vitalizia differita o immediata:

- nel caso di assicurazione di rendita vitalizia differita, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento e vita natural durante, una rendita posticipata annua rivalutabile annualmente fino alla scadenza della rata di rendita precedente il suo decesso. In caso di morte dell'Assicurato durante il differimento viene corrisposto un importo pari alla riserva matematica al momento del decesso;
- nel caso di assicurazione di rendita vitalizia immediata, la Società immediatamente dopo il pagamento del premio unico,

si impegna a corrispondere all'Assicurato, vita natural durante, una rendita posticipata annua rivalutabile annualmente fino alla scadenza della rata di rendita precedente il suo decesso. Verificatosi il decesso dell'Assicurato nulla è più dovuto in dipendenza del contratto.

La rendita annua è corrisposta posticipatamente in rate semestrali.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, ove previsto, sono riportati alla sezione F della Nota informativa "Progetto esemplificativo delle prestazioni" al fine di meglio comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Prospetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) **Prestazioni in caso di vita**
Nel caso di rendita vitalizia differita, la Società, al termine del periodo di differimento, si impegna a corrispondere all'Assicurato, vita natural durante, una rendita annua rivalutabile annualmente. Nel caso di rendita vitalizia immediata, la Società,

immediatamente dopo il pagamento del premio unico, si impegna a corrispondere all'Assicurato, vita natural durante, una rendita annua rivalutabile annualmente

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo del differimento, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Trascorso il termine del differimento non è prevista alcuna prestazione in caso di morte.

L'assicurazione di rendita immediata non prevede la prestazione in caso di decesso.

c) Opzioni al termine del differimento

Al termine del differimento è data facoltà al Contraente, in alternativa al pagamento della rendita vitalizia pattuita, di optare per la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, alternative tra loro e rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- b) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Il contratto prevede un tasso di interesse tecnico, minimo

garantito, del 2% annuo. Tale tasso viene riconosciuto, per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate, in via anticipata nel calcolo della rendita iniziale assicurata. La misura annua di rivalutazione, una volta riconosciuta al Contraente, resta acquisita in via definitiva.

In caso di anticipata risoluzione del contratto per riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dai rispettivi articoli 1 e 6 delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo

percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del periodo di differimento pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 5° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 5° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al termine del periodo di differimento.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio durata del differimento, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale .

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione interna separata “Fondo ZED 2000”

Rendita vitalizia differita

Premio unico: € 5.000,00
 Sesso ed età: Maschio 50 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 15.000,00
 Sesso ed età: Maschio 50 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 30.000,00
 Sesso ed età: Maschio 50 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,7%
10°	1,4%

Premio unico: € 5.000,00
 Sesso ed età: Maschio 45 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 15.000,00
 Sesso ed età: Maschio 45 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 30.000,00
 Sesso ed età: Maschio 45 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,7%
10°	1,4%

Premio unico: € 5.000,00
 Sesso ed età: Femmina 50 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 15.000,00
 Sesso ed età: Femmina 50 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 30.000,00
 Sesso ed età: Femmina 50 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,7%
10°	1,4%

Premio unico: € 5.000,00
 Sesso ed età: Femmina 45 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 15.000,00
 Sesso ed età: Femmina 45 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,8%
10°	1,5%

Premio unico: € 30.000,00
 Sesso ed età: Femmina 45 anni
 Durata del differimento: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5°	1,7%
10°	1,4%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Qualora venga applicato uno sconto il costo percentuale medio annuo risulterà inferiore a quanto sopra indicato. Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione D) Informazioni su sconti, costi e regime fiscale.

5 . Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Fondo ZED 2000" negli ultimi cinque

anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei

titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione interna separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	5,06%	3,96%*	4,93%	2,70%
2002	4,54%	3,44%*	4,67%	2,50%
2003	4,47%	3,37%*	3,73%	2,50%
2004	4,49%	3,39%*	3,59%	2,00%
2005	4,57%	3,47%*	3,16%	1,70%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


** Al lordo del tasso tecnico del 2%*

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

*Il Rappresentante legale
Dott. Francesco La Gioia*





ZURICH

nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba n. 6, Cap. 20129. Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito Internet www.zurich-db.it - E-mail: infozed@zurich.it Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è una Società per Azioni di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai Rami I e V del punto A) della Tabella di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 174 del 17 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994).

La Società di Revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n. 43 Albo Consob - Recapito telefonico +39 02667201.

2. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione interna separata "Fondo ZED 2000". La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto

previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative

La durata del contratto è l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative pari, a partire dalla data di decorrenza del contratto, all'intera vita residua dell'Assicurato.

Idea Valore rendita è un'assicurazione di rendita vitalizia differita o immediata rivalutabile annualmente a premio unico.

Il contratto, assicurazione di rendita vitalizia differita tariffa 6103, prevede, in caso di vita dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata che si rivaluta annualmente.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo del differimento, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari all'ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Il Contraente può liberamente scegliere la durata del differimento con il vincolo che l'età dell'Assicurato, alla stipula della polizza, sia maggiore di 35 anni e inferiore a 84 anni, ed al momento di inizio di erogazione della rendita, sia maggiore di 45 anni e minore di 85 anni e che la durata del differimento stesso sia compresa tra

1 e 10 anni. La scelta della durata del differimento va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

La rendita annua è corrisposta posticipatamente in rate semestrali. La prima rata di rendita verrà pagata trascorsi sei mesi dal termine del differimento.

Il contratto, assicurazione di rendita vitalizia immediata tariffa 6104, prevede, in caso di vita dell'Assicurato, il pagamento, immediatamente dopo il versamento del premio unico, di una rendita annua vitalizia posticipata che si rivaluta annualmente. L'età alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra 45 e 85.

La rendita annua è corrisposta posticipatamente in rate semestrali. La prima rata di rendita verrà pagata trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA Nel caso di assicurazione di rendita vitalizia differita:

il contratto prevede, in caso di vita dell'Assicurato, il pagamento al termine del periodo di differimento, di una rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente.

Nel caso di assicurazione di rendita vitalizia immediata:

il contratto prevede il pagamento, immediatamente dopo il versamento del premio unico, di una rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

Prevista solo nel caso di assicurazione

di rendita vitalizia differita; in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo del differimento, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari all'ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Il contratto prevede un tasso di interesse tecnico, minimo garantito, del 2% annuo. Tale tasso viene riconosciuto, per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate, in via anticipata nel calcolo della rendita iniziale assicurata. La misura annua di rivalutazione della rendita, una volta riconosciuta al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.

4. Premio

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza. Il contratto prevede la corresponsione del premio in un'unica soluzione. L'entità del premio dipende dal livello della garanzia prevista in contratto; influiscono inoltre l'eventuale durata del differimento, l'età ed il sesso dell'Assicurato. L'importo del premio unico non potrà risultare inferiore a 2.500,00 euro.

Il contratto prevede, nel periodo del differimento e fin dal primo anno dalla data di conclusione del contratto, la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

Il premio unico viene corrisposto tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque

facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

In caso di non accettazione della proposta da parte della Società il premio verrà riaccredito al Contraente tramite rimessa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta di conto corrente dell'addebito originario. Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

I premi versati confluiscono in una gestione interna separata dalle altre attività della Società denominata "Fondo ZED 2000".

Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate alla sezione C.

In deroga a quanto previsto al punto 4 del Regolamento "Fondo ZED 2000", di cui alle Condizioni contrattuali, il rendimento annuo della gestione interna separata "Fondo ZED 2000" viene rilevato con riferimento al periodo di osservazione intercorrente tra il 1° novembre dell'anno precedente e il 30 ottobre successivo. Il rendimento attribuito ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento annuo le spese di gestione indicate al successivo punto 8.2. e viene

riconosciuto alle polizze al termine di ogni anno solare.

La misura di rivalutazione della rendita è pari alla differenza fra il rendimento attribuito ed il tasso di interesse tecnico del 2% già riconosciuto anticipatamente, scontata al tasso del 2% per la durata di un anno.

La rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;
- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni.

Nel caso di assicurazione di rendita differita, nel periodo di differimento, la rendita assicurata così rivalutata verrà diminuita di un importo pari al controvalore delle imposte eventualmente dovute sui rendimenti maturati.

Le prestazioni così rivalutate di anno in anno restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

Nel corso dell'eventuale periodo di differimento, ai fini della determinazione della riserva matematica, la rivalutazione della rendita assicurata verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato o in caso di richiesta di riscatto. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa la misura di rivalutazione, fissata secondo le modalità innanzi illustrate, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato, per la frazione di anno intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione, oppure nel caso che non sia ancora stata effettuata alcuna rivalutazione la data



ZURICH

di decorrenza dell'assicurazione, e la data del decesso o la data di richiesta del riscatto. La rendita assicurata così rivalutata verrà diminuita di un importo pari al controvalore delle imposte dovute sui rendimenti maturati.

Maggiori informazioni relative alle modalità di rivalutazione delle prestazioni sono riportate alla sezione F contenente il Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Il contratto prevede, al termine del differimento, la facoltà da parte del Contraente di optare, in alternativa al pagamento della rendita vitalizia pattuita, per la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia alternative tra loro e rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- b) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato fino a che questi è in vita.

L'opzione in rendita, in qualsiasi forma, non è riscattabile.

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima del termine del differimento, una descrizione sintetica contenente: tutte le opzioni esercitabili, i relativi costi, le

condizioni economiche che regolamentano tali prestazioni di opzione e l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni contrattuali relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. Informazioni sulla gestione interna separata

7. Gestione interna separata

La Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, denominata Fondo ZED 2000, la cui valuta di denominazione è l'Euro.

La finalità della gestione è improntata secondo criteri prudenziali che mirano a ridurre la volatilità dei rendimenti anno per anno.

Il tasso di rendimento minimo garantito dal prodotto rappresenta l'obiettivo minimo di rendimento che la gestione deve raggiungere. In deroga a quanto previsto al punto 4 del Regolamento "Fondo ZED 2000", il rendimento annuo della gestione interna separata da utilizzare, al termine di ogni anno solare, ai fini del riconoscimento della rivalutazione, è quello relativo al periodo annuale di osservazione intercorrente tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo.

Il Fondo ZED 2000 investe in obbligazioni ed in altri titoli a reddito fisso (titoli di stato emessi in euro, altre obbligazioni quotate o

non quotate in euro), in titoli di capitale (azioni quotate in euro e in altre valute), in altri attivi patrimoniali (ad esempio, quote di OICR, strumenti derivati, liquidità).

Le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso costituiscono la componente prevalente dell'investimento, i titoli di capitale e gli altri attivi patrimoniali rappresentano una quota residuale. All'interno del comparto titoli di capitale si prediligono le azioni quotate in euro.

L'eventuale investimento in strumenti derivati è previsto solo con finalità di copertura.

La politica di investimento è impostata in modo da minimizzare i rischi dei portafogli, sulla base delle indicazioni fornite dalle analisi di Asset-Liability Management.

Le scelte di asset allocation tengono conto del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari.

I singoli titoli azionari ed obbligazionari vengono selezionati sulla base delle valutazioni relative, con particolare riguardo, rispettivamente, all'analisi fondamentale ed al rischio di credito.

Il continuo monitoraggio dei rischi e dei rendimenti dei portafogli permette di verificare costantemente la coerenza fra i risultati e gli obiettivi prefissati.

La Società di Revisione che certifica la gestione separata Fondo ZED 2000 è PricewaterhouseCoopers. Per ulteriori dettagli relativi alla gestione interna separata Fondo ZED 2000 si rinvia al Regolamento della stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

8. Costi

Qualora venga applicato uno sconto il relativo costo risulterà inferiore a quanto sotto indicato. Maggiori informazioni sono indicate al successivo punto 9.

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

<i>Caricamenti applicati per scaglioni progressivi di premio</i>	
Fino a 12.500,00 euro	3,5%
oltre 12.500,00 euro e fino a 50.000,00 euro	2,5%
oltre 50.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro	1,5%
oltre 150.000,00 euro e fino a 250.000,00 euro	1,0%
oltre 250.000,00 euro	-

A titolo esemplificativo, se il premio unico versato è pari a 25.000,00 euro, il caricamento sulla parte di premio (scaglione) costituito dai primi 12.500,00 euro è pari al 3,5%, mentre sui successivi 12.500,00 euro è pari al 2,5%. Complessivamente il caricamento così determinato è pari al 3% del premio versato.

8.1.2 Costi per riscatto

<i>Costi per riscatto</i>	
Nel corso del primo anno	5%
Nel corso del secondo anno	4%
Nel corso del terzo anno	3%
Nel corso del quarto anno	2%
Nel corso del quinto anno	1%
Successivamente applicati all'ammontare della riserva matematica maturata, come indicato all'art. 7 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali dell'assicurazione di rendita vitalizia differita.	nessuna penalizzazione

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

<i>Spese di gestione annuali</i>	
- aliquota da sottrarre al rendimento annuo	1,1%

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Il caricamento viene ridotto del 50% nel caso in cui il Contraente sia un dipendente, anche in quiescenza, un amministratore od un sindaco del Gruppo Deutsche Bank S.p.A., di Finanza & Futuro Banca S.p.A. e delle altre Banche Distributrici, oppure un loro parente fino al 4° grado od un affine fino al 2° grado.

10. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del differimento non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi dell'art.34 del D.P.R. n.601/73 e s.m.i., e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
- l'importo della rendita vitalizia non è considerato reddito;
- le rendite sono tassate solo per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati nell'anno, sia nel periodo di differimento che nel periodo di riscossione, ai quali viene applicata l'imposta sostitutiva del 12,50% per anno di maturazione;
- in caso di esercizio del diritto di riscatto, il capitale liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato

e il premio pagato, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%.

E. Altre informazioni sul contratto

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la comunicazione scritta di accettazione della proposta. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

12. Risoluzione del contratto

Il Contraente che ha sottoscritto un'assicurazione di rendita vitalizia differita può risolvere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto. L'assicurazione di rendita vitalizia immediata non prevede la possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

13. Riscatto

Il Contraente dell'assicurazione di rendita vitalizia differita può, fino al termine del periodo di differimento della rendita, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

La richiesta di riscatto al termine del differimento dovrà essere presentata con un preavviso di almeno un mese. Il valore di riscatto è contrattualmente garantito ed è pari ad una aliquota dell'ammontare della riserva matematica maturata alla data di richiesta del riscatto.

Tale aliquota è pari al 95% nel caso che il riscatto venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente. Il valore di riscatto al termine del differimento è sempre pari all'intero ammontare della riserva matematica a tale data.

La riserva matematica è l'importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni previsti in contratto.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Operations Vita - Piazza Carlo Erba nr. 6 - 20129 Milano - Telefono nr. 070/276416 - Fax nr. 02/59662901 - E-mail: infozed@zurich.it che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla Direzione della Società utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso lo

sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto può risultare di importo inferiore al premio unico versato.

L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto, ove previsto dalla tariffa, è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione F; i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A.- Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 070/276416. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

15. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A.- Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 070/276416. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal

timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale del documento di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

16. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dal relativo articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali. La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta. I pagamenti a fronte di scadenza della rata di rendita di erogazione, verranno eseguiti comunque non oltre i 20 giorni dalla scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Ai sensi dell'art.2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione

dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Fax numero: 02-5966.2519, E-mail: clienti@zurich.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale aggiornato della gestione interna separata Fondo ZED 2000 e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Le informazioni sono disponibili sul Sito Internet: www.zurich-db.it.

21. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni

contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio versato al perfezionamento del contratto e valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "Fondo ZED 2000", spese di gestione, tasso annuo di rendimento attribuito, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazione del Contraente alla Società

Ai sensi dell'art. 1926 C.C. in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto deve essere data tempestiva comunicazione alla Società.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei

valori di riscatto ove previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata del differimento, se prevista, sesso, età e anno di nascita dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) *l tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente*
- b) *una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.*
Al predetto tasso di rendimento vengono detratte le spese di gestione previste dal contratto così come indicate al precedente punto 8.2. e il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto - assicurazione di rendita annua vitalizia differita - in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito (già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale): 2%
- Premio unico: 100.000,00 euro
- Et  dell'Assicurato: 50 anni;
- Anno di nascita: 1956
- Durata del differimento: 10 anni;
- Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschile.

Anni trascorsi	Nel differimento			Dopo il differimento
	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	6.209,09	99.832,57	95.839,26	
2	6.209,09	101.829,22	98.774,34	
3	6.209,09	103.865,80	101.788,49	
4	6.209,09	105.943,12	104.883,69	
5	6.209,09	108.061,98	108.061,98	
6	6.209,09	110.223,22	110.223,22	
7	6.209,09	112.427,68	112.427,68	
8	6.209,09	114.676,24	114.676,24	
9	6.209,09	116.969,76	116.969,76	
10	6.209,09	119.309,16	119.309,16	6.209,09
11				6.209,09
12				6.209,09
13				6.209,09
14				6.209,09
15				6.209,09

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito, trascorsi 3 anni.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Prelievi sul rendimento (spese di gestione): 1,1%
- Tasso di rendimento attribuito : 2,9%
- Tasso tecnico dedotto perché riconosciuto anticipatamente: 2%
- Misura di rivalutazione: 0,88%
- Premio unico: 100.000,00 euro
- Età dell'Assicurato: 50 anni;
- Anno di nascita: 1956;
- Durata del differimento: 10 anni;
- Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschile.

Anni trascorsi	Nel differimento			Dopo il differimento
	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	6.263,73	100.711,09	96.682,65	
2	6.318,85	103.629,30	100.520,42	
3	6.374,46	106.632,06	104.499,42	
4	6.430,55	109.721,83	108.624,61	
5	6.487,14	112.901,13	112.901,13	
6	6.544,23	116.172,55	116.172,55	
7	6.601,82	119.538,77	119.538,77	
8	6.659,91	123.002,53	123.002,53	
9	6.718,52	126.566,65	126.566,65	
10	6.777,64	130.234,04	130.234,04	6.777,64
11				6.837,29
12				6.897,45
13				6.958,15
14				7.019,38
15				7.081,15

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Qualora venga applicato uno sconto la prestazione assicurata e il valore di riscatto risulteranno superiori a quanto sopra indicato, nonche' nel progetto personalizzato che verrà consegnato al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto.

Sviluppo delle prestazioni assicurate - assicurazione di rendita annua vitalizia immediata - in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito (già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale): 2%
- Premio unico: 100.000,00 euro
- Et  dell'Assicurato: 50 anni;
- Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;
- Anno di nascita: 1956;
- Sesso dell'Assicurato: Maschile.

Anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	3.960,41
2	3.960,41
3	3.960,41
4	3.960,41
5	3.960,41
6	3.960,41
7	3.960,41
8	3.960,41
9	3.960,41
10	3.960,41
11	3.960,41
12	3.960,41
13	3.960,41
14	3.960,41
15	3.960,41

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Prelievi sul rendimento (spese di gestione): 1,1%
- Tasso di rendimento attribuito: 2,9%
- Tasso tecnico dedotto perché riconosciuto anticipatamente: 2%;
- Misura di rivalutazione: 0,88%
- Premio unico: 100.000,00 euro
- Età dell'Assicurato: 50 anni;
- Anno di nascita: 1956;
- Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;
- Sesso dell'Assicurato: Maschile.


Anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	3.995,26
2	4.030,42
3	4.065,89
4	4.101,67
5	4.137,76
6	4.174,17
7	4.210,91
8	4.247,96
9	4.285,35
10	4.323,06
11	4.361,10
12	4.399,48
13	4.438,19
14	4.477,25
15	4.516,65

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Qualora venga applicato uno sconto la prestazione assicurata risulterà superiore a quanto sopra indicato, nonche' nel progetto personalizzato che verrà consegnato al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto.

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Dot. Francesco La Gioia





condizioni contrattuali

assicurazione di rendita vitalizia differita - tar. 6103

Parte I – Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari:
 - in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di decorrenza della rendita indicata nella polizza (termine del differimento), una rendita annua vitalizia pagabile in rate semestrali posticipate, oppure,
 - in caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento un importo uguale alla riserva matematica maturata alla data stessa del decesso.
2. Il valore iniziale della rendita annua assicurata è indicato nella polizza.
3. Al termine di ogni anno solare, la rendita assicurata verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 6.
4. La rivalutazione della rendita verrà effettuata anche durante il periodo della sua corresponsione.

Articolo 2

Premio

1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del

contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Parte II – Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la comunicazione del proprio assenso. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età

reale, delle somme dovute.

Articolo 5

Diritto di recesso

1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.
2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Parte III –

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una

rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

In deroga a quanto indicato al punto 4 del Regolamento, il rendimento annuo del Fondo da utilizzarsi, al termine di ogni anno solare, ai fini del riconoscimento della rivalutazione, è quello relativo al periodo annuale di osservazione intercorrente tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo. Il rendimento annuo da attribuirsi agli assicurati si ottiene sottraendo a detto rendimento 1,10 punti percentuali di rendimento. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B - Rivalutazione della rendita assicurata

A termine di ogni anno solare, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rendita assicurata

viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;
- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni.

L'aumento annuale della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato al Contraente. Nel corso del periodo di differimento, ai fini della riserva matematica, la rivalutazione della rendita assicurata verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato o in caso di richiesta di riscatto. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa la misura di rivalutazione, fissata a norma del punto A, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato, per la frazione di anno intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione, oppure nel caso che non sia ancora stata effettuata alcuna rivalutazione la data di decorrenza dell'assicurazione, e la data del decesso o la data di richiesta del riscatto.

Articolo 7

Riscatto

1. Nel corso del differimento, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della

dichiarazione stessa.

2. Il valore di riscatto è pari ad una percentuale della riserva matematica pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale, ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
3. Il valore di riscatto al termine del differimento è sempre pari all'intero ammontare della riserva matematica e si ottiene moltiplicando la rendita annua rivalutata a tale data per il coefficiente di cui alla tabella A, corrispondente al sesso, alla data di nascita e all'età dell'Assicurato al termine del differimento.
4. Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Articolo 8

Prestiti

1. Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.
2. Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi al prestito stesso.

Articolo 9

Cessione, pegno e vincolo

1. *Il Contraente può cedere ad*



ZURICH

altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

2. *Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*

Articolo 10 Opzioni

1. *Su richiesta del Contraente, da effettuarsi a mezzo dichiarazione scritta alla Società entro il termine del differimento, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell'Assicurato, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:*
 - a) *in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure*
 - b) *in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.*
2. *Le condizioni di rivalutazione della rendita annua di opzione, i coefficienti di conversione da applicare in relazione alle opzioni e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione, saranno comunicate dalla Società.*

3. *La rendita annua vitalizia di opzione non è riscattabile; essa si rivaluta annualmente e viene corrisposta secondo le stesse modalità previste per la rendita annua vitalizia di base.*

Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 11 Beneficiari

1. *Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.*
2. *La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:*
 - a) *dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;*
 - b) *dopo la morte del Contraente;*
 - c) *dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.*
3. *In tali casi le operazioni di recesso, di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.*
4. *La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un*

valido testamento.

Articolo 12 Pagamenti della Società

1. *Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:*
 - *originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale;*
 - *copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale;*
 - *certificato di nascita dell'Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato, che può essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto;*
 - *nel caso di richiesta di riscatto, compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la rete distributiva della società o richiedibile direttamente alla Società stessa.*
2. *Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:*
 - *il certificato di morte,*
 - *atto di notorietà redatto davanti a un Pretore od un Notaio dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Società si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su*

richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);

- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno.*

3. *La rendita annua viene pagata in rate semestrali posticipate.*

Il pagamento delle rate della rendita vitalizia è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita.

In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.

4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso.

L'importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

5. *Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.*

6. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque

facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.

7. *Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.*

Parte V – Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

Regolamento “Fondo ZED 2000”

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Fondo ZED 2000”.

Articolo 2

Nel “Fondo ZED 2000” confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo. La gestione “Fondo ZED 2000” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 3

Il rendimento annuo del “Fondo ZED 2000” viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al “periodo di osservazione” costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore

medio dello stesso nel periodo medesimo.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Articolo 4

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del “periodo di osservazione”.

Articolo 5

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “Fondo ZED 2000”, al lordo delle ritenute d’acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo

vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel “Fondo ZED 2000” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Articolo 6

La gestione del “Fondo ZED 2000” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione di cui all’art. all’art.161 del Decreto Legislativo 58/98. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 7

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Tabella A

Valori di riscatto al termine del differimento per 1 euro di rendita annua

Sesso maschile

Età al termine del differimento	Data di nascita fino al 1941	Data di nascita compresa tra il 1942 ed il 1951	Data di nascita compresa tra il 1952 ed il 1965	Data di nascita dal 1966
45	25,796837	26,251449	26,70011	27,142529
46	25,336442	25,796837	26,251449	26,70011
47	24,869203	25,336442	25,796837	26,251449
48	24,393873	24,869203	25,336442	25,796837
49	23,910121	24,393873	24,869203	25,336442
50	23,418027	23,910121	24,393873	24,869203
51	22,917765	23,418027	23,910121	24,393873
52	22,409507	22,917765	23,418027	23,910121
53	21,893528	22,409507	22,917765	23,418027
54	21,370133	21,893528	22,409507	22,917765
55	20,840367	21,370133	21,893528	22,409507
56	20,304784	20,840367	21,370133	21,893528
57	19,763279	20,304784	20,840367	21,370133
58	19,215247	19,763279	20,304784	20,840367
59	18,659411	19,215247	19,763279	20,304784
60	18,097119	18,659411	19,215247	19,763279
61	17,52923	18,097119	18,659411	19,215247
62	16,956215	17,52923	18,097119	18,659411
63	16,378737	16,956215	17,52923	18,097119
64	15,797362	16,378737	16,956215	17,52923
65	15,212694	15,797362	16,378737	16,956215
66	14,625386	15,212694	15,797362	16,378737
67	14,036303	14,625386	15,212694	15,797362
68	13,44654	14,036303	14,625386	15,212694
69	12,857264	13,44654	14,036303	14,625386
70	12,269744	12,857264	13,44654	14,036303
71	11,685343	12,269744	12,857264	13,44654
72	11,105624	11,685343	12,269744	12,857264
73	10,53227	11,105624	11,685343	12,269744
74	9,96704	10,53227	11,105624	11,685343
75	9,412389	9,96704	10,53227	11,105624
76	8,87018	9,412389	9,96704	10,53227
77	8,341263	8,87018	9,412389	9,96704
78	7,826088	8,341263	8,87018	9,412389
79	7,324615	7,826088	8,341263	8,87018
80	6,838002	7,324615	7,826088	8,341263
81	6,368439	6,838002	7,324615	7,826088
82	5,917239	6,368439	6,838002	7,324615
83	5,485737	5,917239	6,368439	6,838002
84	5,075409	5,485737	5,917239	6,368439
85	4,688779	5,075409	5,485737	5,917239

Sesso femminile

Età al termine del differimento	Data di nascita fino al 1941	Data di nascita compresa tra il 1942 ed il 1951	Data di nascita compresa tra il 1952 ed il 1965	Data di nascita dal 1966
45	28,298845	28,718386	29,131477	29,538070
46	27,872913	28,298845	28,718386	29,131477
47	27,439712	27,872913	28,298845	28,718386
48	26,998201	27,439712	27,872913	28,298845
49	26,548021	26,998201	27,439712	27,872913
50	26,089046	26,548021	26,998201	27,439712
51	25,621095	26,089046	26,548021	26,998201
52	25,144033	25,621095	26,089046	26,548021
53	24,657767	25,144033	25,621095	26,089046
54	24,162120	24,657767	25,144033	25,621095
55	23,657778	24,162120	24,657767	25,144033
56	23,142345	23,657778	24,162120	24,657767
57	22,617995	23,142345	23,657778	24,162120
58	22,083996	22,617995	23,142345	23,657778
59	21,540204	22,083996	22,617995	23,142345
60	20,987131	21,540204	22,083996	22,617995
61	20,424773	20,987131	21,540204	22,083996
62	19,853222	20,424773	20,987131	21,540204
63	19,272648	19,853222	20,424773	20,987131
64	18,683274	19,272648	19,853222	20,424773
65	18,085341	18,683274	19,272648	19,853222
66	17,479148	18,085341	18,683274	19,272648
67	16,864675	17,479148	18,085341	18,683274
68	16,242194	16,864675	17,479148	18,085341
69	15,612229	16,242194	16,864675	17,479148
70	14,975563	15,612229	16,242194	16,864675
71	14,333141	14,975563	15,612229	16,242194
72	13,686040	14,333141	14,975563	15,612229
73	13,035520	13,686040	14,333141	14,975563
74	12,383045	13,035520	13,686040	14,333141
75	11,730296	12,383045	13,035520	13,686040
76	11,079281	11,730296	12,383045	13,035520
77	10,432083	11,079281	11,730296	12,383045
78	9,790783	10,432083	11,079281	11,730296
79	9,157435	9,790783	10,432083	11,079281
80	8,534228	9,157435	9,790783	10,432083
81	7,924302	8,534228	9,157435	9,790783
82	7,331003	7,924302	8,534228	9,157435
83	6,757871	7,331003	7,924302	8,534228
84	6,208414	6,757871	7,331003	7,924302
85	5,685709	6,208414	6,757871	7,331003



ZURICH

condizioni contrattuali

assicurazione di rendita vitalizia immediata

tar. 6104

Parte I – Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, una rendita annua vitalizia pagabile in rate semestrali posticipate.
2. Il valore iniziale della rendita annua assicurata è indicato nella polizza.
3. Al termine di un anno solare, la rendita assicurata verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 6.
4. In caso di morte dell'Assicurato il contratto si estingue e nulla è più dovuto ai Beneficiari.

Articolo 2

Premio

1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà del Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Parte II – Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà del Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Articolo 4

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Articolo 5

Diritto di recesso

1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Pza

Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Parte III – Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

In deroga a quanto indicato al punto 4 del Regolamento, il rendimento annuo del Fondo da utilizzarsi, al termine di ogni anno solare, ai fini del

riconoscimento della rivalutazione, è quello relativo al periodo annuale di osservazione intercorrente tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo.

Il rendimento annuo da attribuirsi agli assicurati si ottiene sottraendo a detto rendimento 1,10 punti percentuali di rendimento.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B - Rivalutazione della rendita assicurata

A termine di ogni anno solare, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;
- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni.

L'aumento annuale della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Articolo 7

Riscatto

La presente assicurazione non contempla valore di riscatto.

Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 8

Pagamenti della Società

1. La rendita annua viene pagata in rate semestrali posticipate.

Il pagamento delle rate della rendita vitalizia è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva. Deve comunque essere preventivamente consegnata alla Società copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale.

2. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

3. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata

a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.

4. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
5. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

Parte V – Legge applicabile e fiscalità

Articolo 9

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 10

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 11

Foro competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

Regolamento “Fondo ZED 2000”

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Fondo ZED 2000”.

Articolo 2

Nel “Fondo ZED 2000” confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo. La gestione “Fondo ZED 2000” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 3

Il rendimento annuo del “Fondo ZED 2000” viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al “periodo di osservazione” costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore

medio dello stesso nel periodo medesimo.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Articolo 4

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del “periodo di osservazione”.

Articolo 5

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “Fondo ZED 2000”, al lordo delle ritenute d’acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo

vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel “Fondo ZED 2000” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Articolo 6

La gestione del “Fondo ZED 2000” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione di cui all’art. all’art.161 del Decreto Legislativo 58/98. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 7

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

PAGINA NON UTILIZZABILE



glossario

Nel presente documento sono contenute e esplicate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita o di capitalizzazione con partecipazione agli utili.

Il documento è suddiviso in cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati generalmente nelle polizze vita
2. definizioni relative alla polizza
3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto
4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita
5. terminologia relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazioni agli utili

1. Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono

determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno, vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto ad un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritti (o interessi) di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in

cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione interna separata
- glossario
- proposta

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurativo.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla

Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza, o in corso di contratto, sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale

ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di

interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di

individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione separata

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive sui redditi.

Tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

2. Definizioni relative alla polizza

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento (costituito dalla Proposta di assicurazione e dalla comunicazione di accettazione della

Proposta) che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di

assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizze miste

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo,

eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri titoli rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio periodico

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo

risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sovrappremio

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel

caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizione - Prestazione e garanzie

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Bonus a scadenza (o terminal bonus o bonus di fedeltà)

Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure prefissate nelle condizioni contrattuali, in caso di vita

dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Rendita differita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita differita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato

all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita temporanea differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita per un numero prefissato di anni e comunque finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita temporanea immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Prestazioni in caso di decesso

Controassicurazione dei premi

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Controassicurazione speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di un somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Capitale in caso di decesso (termine fisso)

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.

Rendita vitalizia immediata in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

Altre prestazioni e garanzie

Garanzia complementare infortuni

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato

dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Rendita vitalizia in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

Opzioni contrattuali

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile

periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione, finché questa è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita certa e poi vitalizia

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente in una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita reversibile

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita in una rendita vitalizia da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita e, al momento del decesso pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al

momento della conversione finché questa è in vita.

5. Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

Composizione della Gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato economico in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che

contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti collegati a Gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusioni di Gestioni separate

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione o dalla spese di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata, ad esempio dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Regolamento della Gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

Rendiconto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società che la società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può

scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Spese di gestione

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.



Assicurazione di rendita vitalizia differita o immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita

pagina 1 di 2

Contraente	<input type="text"/>		<input type="text"/> F	<input type="text"/> M	<input type="text"/>
	Cognome e Nome		Sesso		Data di nascita
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	Luogo di nascita		Codice fiscale		
Assicurando	<input type="text"/>		<input type="text"/> F	<input type="text"/> M	<input type="text"/>
	Cognome e Nome		Sesso		Data di nascita
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Beneficiari	<input type="text"/>				
	In caso di morte In caso di vita, se l'Assicurazione di Rendita, l'Assicurato				
Decorrenza, durata, prestazioni e premio unico					
Assicurazione di Rendita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Data di decorrenza dell'assicurazione	Durata del rimborsamento (anni)	Data di decorrenza della rendita	Importo annuo iniziale della rendita	Premio unico
Premio alla sottoscrizione					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Caricamento	Premio				
Polizza n.	Sottoscritta in	il			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a:

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. – Life Operations – Piazza Carlo Erba nr. 6 – 20129 Milano.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

Firma (leggibile) del Contraente

Firma (leggibile) dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente)

L'Agente: Zurich Servizi Assicurativi S.r.l. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano



Assicurazione di rendita vitalizia differita o immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita
pagina 2 di 2

Numero contratto

Il sottoscritto Contraente:

- Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la comunicazione scritta di accettazione della proposta. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
- Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO (mod. 226 ZLII - ed. 03/2006) composto da:
 - Scheda sintetica
 - Nota informativa
 - Condizioni contrattuali comprensive di:
 - Regolamento della gestione interna separata "Fondo ZED 2000"
 - Glossario
 - Modulo di proposta

e di accettarlo integralmente

- Autorizza l'immediato addebito del premio sul proprio conto corrente intrattenuto con la Banca;
- Prende atto che può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a : Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Piazza Carlo Erba, 6 – 20129 Milano. La conclusione del contratto si considera avvenuta nello stesso giorno di ricevimento della lettera di accettazione inviata alla Società. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risulta dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.
- Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente l'art. 7 ("Riscatto") delle Condizioni contrattuali.

Luogo e data

Firma leggibile del Contraente

Il Contraente dichiara di avere ricevuto e preso visione del progetto eemplificativo personalizzato

Luogo e data

Firma (leggibile) del Contraente

Il sottoscritto Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente)

- dichiara di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.

Luogo e data

Firma (leggibile) dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente)

Modalità di pagamento del premio

Il premio unico viene pagato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. E' data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa riportata a tergo con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Acconsento SI NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE FIRMA

Acconsento SI NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DELL' ASSICURATO FIRMA

L'Agente: Zurich Servizi Assicurativi S.r.l. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti e in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano.

Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1) strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (2).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 2) sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente ai quali li comunichiamo, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire Le/Vi i servizi sopra citati.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza e più specificatamente: aree di business life, servizi interni quali comunicazione, legale, antifrode, organizzazione, auditing, compliance, attuariato, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione. L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (3) – non potremmo fornire Le/Vi i nostri servizi, in tutto o in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (4) per utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi come vengono utilizzati, ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/V al loro trattamento (5).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SERVIZIO CLIENTI
PIAZZA CARLO ERBA 6
20129 MILANO
Tel. 02 5966251

NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.

2) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/ società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni o accordi anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting, legali, periti e medici (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli, società per il quietanzamento; Europ Assistance S.p.A. (con sede in Piazza Trento, 8 – Milano) e i suoi fiduciari per la gestione e liquidazione dei sinistri "malattia"; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito) tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche e/o Istituti di credito per il pagamento dei sinistri, società per la gestione della garanzia "tutela giudiziaria" (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (via XXIX Novembre snc – 09124 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 – Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; Diagram APS (con sede in via D. Sansotta, 97 – Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Milano Servizi Integrati S.r.l. (via Melzi d'Eril, 26 – 20154 Milano) per l'archiviazione dei contratti; Munters S.r.l. (via Fermi, 20 Assago – MI) per l'erogazione del servizio "Prevenzione/Salvataggio", società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP e altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia e altre Autorità pubbliche

3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

4) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich in Italia (Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - , Zurich Investments Life S.p.A., Zuritel S.p.A., Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Sim S.p.A. tutte con sede in Milano Piazza Carlo Erba, 6; Zurich Consulting S.r.l. – quest'ultima con sede in Milano Via Maurizio Quadrio, 17) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

5) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse.

L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

L'Agente: Zurich Servizi Assicurativi S.r.l. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
Telefono +39 02 59661 - Fax +39 02 59662579
Capitale sociale € 25.850.000 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154
Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)
www.zurich-db.it



Zurich Life Insurance Italia S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662579

Capitale sociale € 25.850.000 i.v.

C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154

Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)

www.zurich-db.it

